

## **Legge n.170\2010 : Nuove norme in materia di DSA: occasione per la scuola di una riflessione sulla didattica.**

### **Premessa**

E' con soddisfazione che l'A.I.D. si volge indietro a vedere il percorso accidentato che ha portato a questo importante obiettivo di riconoscimento a tutela degli alunni DSA: quanti tentativi di dilazione, elusione, di sottovalutazione e resistenza al problema sono stati combattuti e di volta in volta superati .

La sensibilizzazione alle problematiche di coloro che presentano DSA è stata difficile da portare avanti, in modo particolare nel mondo della scuola, ma, caparbiamente e costantemente, ha trovato sempre più spazi di accoglimento fino a giungere a livello istituzionale in sede ministeriale: si ricordano i diversi provvedimenti fra i quali spiccano come pietre miliari la C.M 4099/A/4 del 5/10/2004 nella quale si prevedeva per la prima volta l'introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative, e la C.M. 26/A/4 del 5/01/2005 nella quale si sottolineava che i provvedimenti a tutela dei candidati dislessici potevano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale, precisando anche che fra questi venivano compresi anche l'esame conclusivo della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Tali disposizioni poi sono state riprese con migliori precisazioni nelle circolari e ordinanze che si sono succedute fino ad oggi.

L'iter della legge è stato lungo, travagliato, e pieno di *stop end go* legati alle vicende politiche: la prima proposta di legge fu presentata nel 2002, alla quale seguirono altre proposte nel 2004 e nel 2006. Successivamente nel 2007 fu presentato un testo al Senato, ma l'iter fu bloccato dalla crisi di governo e dalla fine della legislatura. Una nuova proposta venne presentata al Senato nel 2009, ma solo nel 2010, dopo l'unificazione di due proposte di legge (DDL 1006 e DDL 1036), il testo è stato approvato, diventando Legge 170/2010, la cui denominazione "Nuove norme in materia di DSA" appare abbastanza riduttivo e non ne esprime la sua vera portata di azione sia perché prende in considerazione tutto il percorso formativo scolastico, dalla scuola dell'infanzia fino all'università, ma anche perché, nel perseguire le proprie finalità e nel prevederne le azioni attuative, non può non entrare in pieno, oserei dire con linguaggio calcistico "a gamba tesa", nell'organizzazione scolastica e nell'adeguamento delle impostazioni didattiche, ma rimanendo nelle prerogative della Legge 275/1999 sull'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

### **Legge 170/2010: alcune riflessioni sulla attuazione..**

Pertanto, nata per una definizione dei DSA e a tutela degli alunni che presentano tali disturbi, la Legge 170/2010 acquisisce una valenza molto più alta: diventa per la Scuola una opportunità di crescita culturale e rappresenta un'occasione per riflettere sull'organizzazione scolastica. Infatti è stimolo per parlare di strategie di apprendimento significativo e autentico centrate sull'apprendente e si può considerare in definitiva un vero investimento sulle competenze e responsabilità dei docenti.

Nella lettura degli articoli si incontra frequentemente, l'aggettivo "adeguato" indicando le azioni da intraprendere affinché, la Legge, nella fase attuativa, tecnicamente e organizzativamente, abbia la sua efficacia, rinviando i contenuti, le indicazioni, i riferimenti ad organi tecnici appositamente previsti nell'art. 7.

I riferimenti all'**adeguatezza** sono molto frequenti e prendono in considerazione diversi campi di applicazione :

- formazione **adeguata**
- forme di verifica e di valutazione **adeguate** alle necessita' formative degli studenti
- **adeguate** attivita' di recupero didattico mirato
- **adeguata** preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA
- metodologia e una strategia educativa **adeguate**;
- **adeguate** forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari

E' pertanto fondamentale il lavoro che dovrà svolgere il comitato tecnico per riempire in modo corretto il significato che il legislatore intende dare alla espressione "adeguatezza" e non farlo decadere nella banalità, nell'inerzia e nella improvvisazione.

Ad una prima lettura di un dispositivo legislativo, la percezione che si ha è che l'adeguatezza non possa essere altro che *documentata e documentabile*.

Ma il concetto, al quale rimanda il termine "**adeguatezza**", può essere inserito in una seria cornice di riflessione scientifica?

Esiste un'adeguatezza che non sia affidata alla discrezionalità di un docente?

Si possono assicurare, garantire, forme *adeguate* di insegnamento per un *adeguato* apprendimento ?

Chi stabilisce l'adeguatezza o meno di certe procedure didattiche ?

Per esempio, di fronte, ad un alunno con diagnosi di disgrafia e dislessia, un docente può ritenere "adeguato" farlo scrivere a mano sotto dettatura per non farlo sentire diverso dal resto della classe.

Nello schema conoscitivo dell'insegnante ,ad esempio per insegnare le storia, è fondamentale e adeguato seguire queste procedure operative:

1. spiegare oralmente
2. dettare informazioni aggiuntive per arricchire i contenuti del manuale di storia
3. affidare alla memorizzazione dei ragazzi le informazioni dettate e studiate
4. richiedere agli studenti la rievocazione orale dei materiali.

Nella concezione del predetto docente, **l'adeguatezza** di questi atti didattici è legata al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:

- a) sollecitare l'ascolto degli studenti durante la spiegazione,
- b) esercitare il ragazzo con disgrafia nella scrittura esecutiva, in modo che, facendogli ripetere spesso l'azione di scrivere, possa migliorare e risolvere il suo disturbo specifico che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica .
- c) aumentare i contenuti da studiare per facilitare gli studenti nelle interrogazioni: più sono le conoscenze immagazzinate, maggiori possibilità avrà lo studente di possedere in memoria dati, nozioni, informazioni, conoscenze cui attingere per fare una “ buona interrogazione”.  
Lo studente in questo modo avrà un notevole patrimonio informativo, offerto sia dal materiale dettato dal docente, sia dai contenuti presenti nel manuale scolastico.
- d) lo studio è “memorizzazione di contenuti”
- e) Lo studio si conclude con una interrogazione o un compito scritto in grado di valutare la capacità di assimilazione e di ripetizione di quanto spiegato, dettato e studiato.

Sicuramente non possiamo definire che la pratica didattica di dettare informazioni per arricchire il patrimonio di conoscenze storiche, sia da considerarsi una strategia educativa adeguata. Anzi sono fortemente convinta che non sia adeguata per nessuno studente, ma in modo particolare per uno studente con grave disgrafia che, dopo essersi sforzato di scrivere sotto dettatura, avrà perso del tempo, energie senza avere ottenuto alcuna finalità, perché a casa non potrà decifrare, né rileggere, né studiare quanto scritto. La famiglia, cercando di “decifrare” i compiti assegnati nel diario (ma come fa se anche per lo stesso ragazzo disgrafico la sua scrittura è indecifrabile?), dovrà sollecitare il proprio figlio a rivolgersi ad un compagno per “conoscere” il compito da eseguire.

Nello studiare le informazioni di storia sul quaderno, il nostro studente con disgrafia e con dislessia, sarà di nuovo costretto a chiedere aiuto a qualche compagno per “arricchire” di conoscenze le informazioni presenti nel suo libro che, essendo in formato digitale, “ascolterà” leggendolo con la sintesi vocale. Ma per studiare le informazioni dettate dall'insegnante, non potrà essere autonomo e non potrà “leggere” con le orecchie attraverso il

suo strumento compensativo: la sintesi vocale. Anzi, dopo essersi procurato da un compagno le pagine con le informazioni dettate dovrà ricorrere ad un familiare che possa “leggere”, a voce alta, al suo posto.

Il percorso pomeridiano dello studente con DSA per eseguire il compito è costato davvero troppo in termini di tempo e di energie emotive !

Quale immagine di sé può costruire il ragazzo con DSA?

Lo specchio gli rimanda certamente l'immagine di un sé scolastico inadeguato (non so fare niente da solo); immagine che si estenderà a tutti gli altri aspetti della sua autostima (sé fisico, sé sociale...)

Le disposizioni attuative previste dalla Legge all'art.7, potranno garantire forme più adeguate di metodologie didattiche per favorire l'apprendimento?

Potrà avere l'efficacia di sollecitare una riflessione tra docenti e esperti pedagogisti sulle attività scolastiche che possano essere “adeguate” per “imparare ad imparare”?

Porterà l'attenzione degli insegnanti sulle vere strategie da attivare per affrontare l'apprendimento, puntando sull'impegno cognitivo degli apprendenti?

In una scuola formata e garante di una formazione adeguata a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di tutti, verrà superata la metodologia di trasmissione di conoscenze, oppure questa continuerà ad essere l'elemento portante della didattica?

È pensabile che, grazie alla formazione prevista nelle misure attuative, possa verificarsi un capovolgimento nel concetto di apprendimento: non più l'attenzione solo sui contenuti conoscitivi, ma l'interesse per lo sviluppo delle operazioni mentali?

Infatti *“i contenuti possono essere selezionati, perché sono sempre una parte della conoscenza possibile o del conosciuto, mentre le operazioni mentali devono essere vissute tutte integralmente e completamente, perché la mente umana non può permettersi di selezionare le sue capacità, ha solo il compito di svilupparle tutte nel modo più elevato possibile”* (Lucio Guasti)

Art. 5 comma 2, punto b “ Agli studenti con DSA ***le istituzioni scolastiche garantiscono forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate***”

Mi piace immaginare uno scenario diverso dal precedente: una lezione di storia interattiva e partecipata che comporti un ascolto attivo da parte dell'apprendente .

Una lezione di storia in cui si mettano in essere una serie di strategie didattiche adeguate: fornire organizzatori anticipati (schemi, linea del tempo); sollecitare le preconoscenze degli

studenti sull'argomento; aprire un brainstorming; sollecitare le aspettative sui contenuti del testo da studiare con la conseguente formulazione di predizioni da verificare o smentire nel corso della lettura; analizzare il manuale di storia portando l'attenzione sulle informazioni presenti nelle tabelle grafiche, e su tutti gli altri elementi che fanno parte dei testi non continui (le colonne, i paragrafi, i codici colore...); paragonare e confrontare informazioni; fare inferenze sui nessi tra le informazioni; individuare nel testo del manuale le parole-chiave; realizzare una mappa concettuale collettiva; promuovere lo studio a coppie delle pagine del testo, utilizzando anche il libro digitale dello studente con DSA; proporre una mappa dei termini specifici; assegnare, come il compito da "studiare" a casa, quello che è già stato imparato in classe.

La riflessione sui risultati, non così incoraggianti per gli studenti italiani, delle valutazioni internazionali e nazionali devono spingere la Scuola a rivedere il proprio modo di operare. La Scuola ha bisogno di formazione sulle strategie didattiche oggettivamente "adeguate" per tutti; è auspicabile una vera azione di ricerca da parte di tutti i professionisti della scuola per realizzare un curriculum in verticale di metodologie didattiche adeguate all'apprendimento.

Le stesse misure compensative elencate nella normativa a supporto degli studenti con DSA nascondono gli errori pedagogici della scuola. Utilizzare le mappe concettuali o mentali durante le interrogazioni non può essere considerato uno strumento "compensativo" adeguato e quindi "concesso" solo a chi ha difficoltà nel ricordare le informazioni e nell'utilizzare termini tecnici del linguaggio disciplinare. *"Gli schemi, le mappe non sono altro che degli organizzatori di conoscenza, una rappresentazione grafica di concetti espressi in forma sintetica (parole concetto) all'interno di una forma geometrica (nodo) e collegati tra loro da linee (freccie) che esplicitano la relazione attraverso parole-legamento."* (Gineprini e Guastavigna). Le mappe permettono di passare da una struttura lineare-sequenziale, alla struttura multidirezionale dell'informazione e aiutano a memorizzare i contenuti, perché ne favoriscono l'**organizzazione logica**.

Da quanto sopra deriva che una didattica strategica (è quella) che si pone come obiettivo (quello) di far apprendere a tutti gli studenti come si "costruiscono" le mappe; operazione che mette in gioco le strutture cognitive dei ragazzi, che devono imparare a organizzare e strutturare le conoscenze, sviluppando le competenze per la comprensione.

### **Strategie didattiche e metodologiche**

Nel dizionario si trova che *la parola "strategia" nasce in ambito militare, derivando dal greco stratos agos, cioè "colui che agisce (che ha potere di agire) sul conflitto", col significato quindi di*

*scienza (o arte) dei generali. In senso figurativo significa il ricorso a mezzi idonei al raggiungimento di uno scopo.*

Nel concetto di strategia non ci deve essere nessun richiamo a qualcosa di occasionale, “una sorta di trucchetto” da individuare momento per momento.

Con il termine “strategia didattica”, intendiamo un insieme di operazioni e di risorse pedagogiche che sono utilizzate, in modo pianificato e all’interno di un contesto specifico, allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi di apprendimento attesi.

Le strategie devono avere come obiettivo la persona che apprende e sottintendono una conoscenza dei processi di apprendimento.

La Scuola oltre ad agire in maniera strategica, deve anche sollecitare l’adozione da parte degli studenti di strategie di apprendimento abituandoli ad attivare procedure consapevoli e controllabili, capaci di facilitare alcuni compiti come ricordare, comprendere, studiare.

## **Conclusioni**

La parte attuativa è il punto focale sul quale si gioca la efficacia “vera” della Legge. L’obiettivo “vero” proposto, dietro il riconoscimento dei DSA, appare diverso, molto più ambizioso, ma non impossibile, quello di una revisione della modalità di “fare scuola”. E’ una “sfida ottimale” in quanto si rivolge ad una componente, come la scuola, che ha la possibilità e la potenzialità di fattibilità, confidando sulle competenze che le appartengono.

Il ruolo finale della Legge è quello di dare un indirizzo per la didattica e per la relazionalità e prevedere opportuni momenti formativi.

Alla scuola viene affidato un ruolo di protagonista, non solo nei riguardi della attuazione delle tutele per gli alunni con DSA, ma nel saper trasfondere le diverse strategie didattiche suggerite e utilizzate anche a favore degli altri alunni con l’obiettivo fondamentale e pragmatico della didattica: *la ricerca del miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’insegnamento per creare le condizioni di un efficace ed efficiente apprendimento nell’allievo con conseguente diminuzione del tempo di studio e del dispendio di energie”.*

Luciana Ventriglia